



COMUNE *DI* ALMENNO SAN SALVATORE

cap. 24031

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (035) 640.232

R E G O L A M E N T O

PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI / DEL COMUNE

31 GEN. 1995

LEGGE 8 GIUGNO 1990 NR 142

ART.59 - I COMMA



COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

cap. 24031

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (035) 640.232

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina i contratti del Comune dai quali derivi un'entrata o una spesa.

ARTICOLO 2

1. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni, appalti e concessioni di opere e/o servizi dovranno, di regola, essere aggiudicati con il sistema dei pubblici incanti e degli altri procedimenti concorsuali previsti e disciplinati dalle leggi dello stato e/o dalle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nello ordinamento giuridico italiano.

2. I contratti relativi alle altre figure negoziali legislativamente definite e disciplinate dal codice civile, in particolare il trasporto e il mutuo, dovranno essere aggiudicati, ove possibile, con le forme stabilite dal comma precedente.

3. E' possibile ricorrere al sistema della contrattazione della trattativa privata o della procedura negoziata, secondo la disciplina delle leggi dello Stato o delle norme comunitarie.

4. La trattativa privata è considerata sistema normale di contrattazione per tutti i contratti di valore inferiore a 100 milioni di lire, salvo diversa apposita disciplina dettata da leggi regionali, statali o comunitarie. Il ricorso alla trattativa privata per contratti di importo superiore a 100 milioni di lire è ammesso previa deliberazione della Giunta municipale, congruamente motivata, con esclusione di appalti di lavori, opere e servizi.

ARTICOLO 3

1. Per tutti i contratti relativi alle opere pubbliche si applica il capitolato generale d'appalto approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

ARTICOLO 4

1. I contratti relativi all'affidamento in appalto o in concessione dei servizi pubblici debbono contenere le norme stabilite nell'articolo 265 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

2. Per l'affidamento dei servizi di riscossione, come affissionie pubblicità, trasporti funebri, autolinee, esercizio impianto elettrico per lampade al cimitero, il contratto dovrà contenere le clausole seguenti:

a) dovrà illustrarsi nel modo più completo possibile l'oggetto del contratto;



COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

cap. 24031

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (035) 640.232

b) dovrà essere determinato il tempo della prestazione e precisato che, per i contratti di durata, sarà richiesto : preavviso prima della scadenza;

-c) il rinnovo tacito dei contratti è escluso, salva apposita stipulazione di una clausola di continuazione del rapporto originario, perchè in tal caso la continuazione avverrebbe in virtù della volontà manifestata dalle parti al momento della conclusione del contratto. Nell'ipotesi in cui il contratto contenesse la clausola del rinnovo tacito, il non rinnovo, nelle forme pattuite, dovrà essere preceduto da apposita deliberazione della Giunta comunale;

d) dovrà essere indicato il canone contrattuale o, comunque, il corrispettivo della prestazione e precisarsi, in caso di aggio, se si vuole un minimo garantito;

e) la revisione dei prezzi, ai sensi del comma 5 dell'art.33 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituirà la regola;

f) dovrà essere regolamentato il pagamento del canone e prevista l'applicazione della mora in caso di ritardo;

g) si farà espressa menzione dell'avvenuta costituzione della cauzione a garanzia degli impegni assunti con il contratto e si stabilirà l'obbligo del reintegro in casi particolari, nonchè del vincolo fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali;

h) ogni cura sarà posta per descrivere il più minutamente e particolareggiatamente possibile la disciplina del servizio.

Programma di esercizio e compiti dell'impresa dovranno ricevere adeguata disciplina. Il comune potrà riservarsi la determinazione degli orari di svolgimento del servizio e del numero degli addetti per l'effettuazione del servizio medesimo. In ogni caso dovrà essere prescritto che il Comune abbia il controllo sulla potenzialità degli impianti e l'imprenditore avrà l'obbligo di adeguarla alle esigenze di sviluppo in relazione all'eventuale espansione della domanda;

i) si dovrà stabilire se le spese d'esercizio e quali di queste, nonchè di locali, attrezzi, stampati; imposte, luce, telefono, riscaldamento ecc., sono a carico del contraente privato;

l) verranno determinati orari e tariffe, riservando alla competenza della Giunta comunale la fissazione e ogni eventuale variazione che potrà convenirsi di concordare con il privato;

m) si dovrà stabilire che l'Amministrazione potrà in qualunque tempo effettuare ispezioni e controlli;

n) rigorosamente determinati saranno i modi e i tempi dei rendiconti. L'affidatario del servizio dovrà obbligarsi a fornire tutte le statistiche e tutti i dati che l'Amministrazione riterrà dovergli chiedere;

o) sarà regolato l'ordinamento degli uffici;

p) dovranno definirsi i doveri del personale e gli obblighi dello affidatario del servizio in ordine all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche, fatta salva la normativa di cui all'art.36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e al-



COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

cap. 24031

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (035) 640.232

l'art.18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990, n. 55. Dovranno pure prevedersi le modalità per il trattamento economico del personale di nomina comunale che passa alle dipendenze dell'imprenditore privato;

q) dovranno stabilirsi le modalità per i rimborsi di indebite riscossioni; , .

r) dovrà essere disciplinata la decisione delle controversie fra utenti e affidatario del servizio e fra quest'ultimo e l'Amministrazione, dei ricorsi dei cittadini e delle contravvenzioni,

s) in materia di infortuni e danni dovranno regolamentarsi responsabilità e risarcimenti, tenendo presente, tuttavia, che il contratto non ha carattere aleatorio, ma commutativo;

t) si dovranno stabilire le penalità per le infrazioni e le modalità di applicazione.

ARTICOLO 5

1. Spetta al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'affidamento in concessione di attività o servizi mediante convenzione, ai sensi della lett. f) dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora però, l'attività o il servizio sia affidato in appalto o, comunque, riguardi solo l'attività materiale inerente al servizio e senza l'instaurazione di rapporti diretti tra l'impresa privata assuntrice e gli utenti destinatari del servizio medesimo, competente a deliberare sarà la Giunta comunale.

2. Possono affidarsi in concessione le attività aventi carattere organizzatorio o di supporto proprie dell'Amministrazione in materia di opere pubbliche. Il concessionario non potrà, però, divenire affidatario dell'opera nè concorrere per l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 6

1. I contratti relativi alla compravendita di beni immobili saranno stipulati per atto pubblico, ancorchè seguiti per trattativa privata. Il rogito sarà effettuato, ove possibile, per mano del Segretario comunale.

2. Gli acquisti e le somministrazioni di valore fino a 100 milioni potranno essere effettuati per trattativa privata e stipulati per scrittura privata.

3. La vendita degli oggetti fuori uso, derrate, strumenti e simili dovrà essere fatta sempre per pubblico incanto.

4. I contratti relativi agli affitti, di regola affidati per trattativa privata, possono essere sempre stipulati per scrittura privata, indipendentemente dal loro valore. La Giunta comunale può decidere di scegliere il sistema del pubblico incanto o della licitazione privata per gli affitti di particolare importanza o valore.



COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

cap. 24031

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (035) 640.232

ARTICOLO 7

1. Il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 7 dell'art. 51 della Legge n. 142 del 1990, per collaborazioni esterne di alta specializzazione.

2. Il collaboratore esterno dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, con facoltà di accertamento da parte dell'Ente, di non avere rapporti con l'Amministrazione o con enti che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti che siano in contrasto con l'incarico ricevuto.

3. I contratti relativi alle prestazioni d'opera dovranno contenere i seguenti elementi:

a) individuazione precisa dell'oggetto della prestazione, costituita dal risultato dell'attività organizzata dal prestatore d'opera;

b) definizione del termine entro il quale il prestatore deve compiere l'opera concordata;

c) previsione di sanzioni penali nell'ipotesi di ritardo;

d) previsioni di un corrispettivo complessivo ed eventuali liquidazioni di acconti riferite esclusivamente a determinate fasi dell'opera;

e) individuazione della misura della riduzione dell'onorario, nel caso di convenzione relativa a prestazioni professionali di ingegneri e/o architetti, ai sensi dell'art. 6 della Legge 1° luglio 1977, n. 404;

f) impegno della spesa totale a carico di un apposito capitolo del bilancio di competenza;

g) sussistenza di lavoro prevalentemente proprio e di una certa attività organizzativa del prestatore d'opera;

h) sussistenza in capo al prestatore d'opera di una sfera di autonomia di azione e di organizzazione nell'ambito dell'incarico affidato con esclusione esplicita di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica;

i) definizione precisa degli obblighi del committente e del prestatore d'opera;

l) definizione delle modalità di recesso del committente dal contratto con riferimento anche al rimborso delle spese eventualmente sostenute ed alla corresponsione del compenso per l'opera svolta nei confronti del prestatore d'opera;

m) definizione delle modalità per le controversie, con preferenza per l'arbitrato;

n) definizione del regime fiscale e contributivo ai fini delle assicurazioni sociali, le quali sempre e in ogni caso faranno carico al prestatore con esclusione di ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti del committente.



COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

cap. 24031

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (035) 640.232

ARTICOLO 8

1. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo, che per la loro natura non sono suscettibili di assoggettamento ai procedimenti di gara e debbono per legge essere trascritti, seguiranno le prescrizioni generali o speciali, a seconda dei casi, delle deliberazioni del Consiglio comunale in linea generale di massima in ordine all'indirizzo ed al programma di piano territoriale e urbanistico;

2. Le convenzioni urbanistiche relative ai piani di lottizzazione con le quali si determinano le caratteristiche edilizie degli insediamenti consentiti e si definiscono gli oneri e gli impegni relativi alle opere di urbanizzazione, quelle relative alla concessione del diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971; n. 865; gli atti unilaterali d'obbligo e altri simili atti soggetti a trascrizione, saranno rogati ai sensi di legge.

ARTICOLO 9

1. Le procedure di aggiudicazione dei contratti saranno attuate da parte e sotto la responsabilità del Segretario comunale, secondo le direttive degli organi elettivi di governo del comune articolate nelle forme dei provvedimenti tipici dei rispettivi organi.

ARTICOLO 10

1. Il Segretario comunale avrà cura che venga effettuato l'affidamento della prestazione contrattuale e la cura dell'affare amministrativo, compresi gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno. In particolare, entro l'ambito delle direttive della deliberazione a contrattare adottata dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 56 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Segretario comunale stesso curerà, sotto la sua responsabilità, che vengano effettuati i seguenti atti esecutivi del procedimento concorsuale e di affidamento dell'opera o del servizio:

avvisi d'asta, avvisi e bandi di gara: predisposizione degli avvisi mediante dettagliata articolazione delle clausole regolatrici della partecipazione alla gara, compresi gli elementi variabili attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera, indicati nell'art. 24, lett. b), della Legge 8 agosto 1977, n. 584, l'assegnazione dell'ordine decrescente di importanza da attribuirvisi, i parametri per l'individuazione e la valutazione dei sopra menzionati elementi variabili. Indicazione dei documenti occorrenti - per la prequalificazione delle imprese e/o delle dichiarazioni imposte alle imprese aspiranti ad essere invitate relative a circostanze successivamente verificabili. Prescrizione dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla fase di prequalificazione o alla gara. Predisposizione del testo dell'e-



COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

cap. 24031

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (035) 640.232

ARTICOLO 16

1. La disciplina della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal comune è quella stabilita dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D., 23 maggio 1924, n. 827, richiamate dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, e alle norme del regolamento comunale e provinciale approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, mantenute in vigore dall'art. 64 della su citata legge n.142 del 1990.

2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.

3. Deve essere richiesta al privato contraente la stipula di una garanzia fidejussoria per il puntuale adempimento della prestazione. La garanzia dovrà concernere il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento, che derivassero al Comune per portare altrimenti a compimento l'esecuzione dell'opera o del servizio o, comunque, conseguire altrimenti quanto forma oggetto della prestazione dedotta in contratto;

ARTICOLO 17

1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali dovranno essere preceduti dalla deliberazione di cui all'art.56 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nei limiti delle prescrizioni compatibili.

2. Sarà consentito all'appaltatore indicare nello schema di atto di sottomissione, destinato ad essere tramutato in contratto aggiuntivo, le opere comprese nella perizia suppletiva e/o di variante che intendesse subappaltare a norma dell'art.18 della Legge 19.03.1990, n.55.

ARTICOLO 18

1. E' fatto divieto di subcontratto, ai sensi dell'art.339 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), e dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

2. Non sono considerati subappalti le forniture di materie prime, lavorate e semilavorate occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera, che non rientrino nel suo ciclo produttivo, le forniture in opera e le installazioni di manufatti vari (lett: f, cat.V, della tabella approvata con D.M. 25 febbraio 1982, n. 770), i marmi e gli altri materiali lapidei (lett. f, n. 2, cat.V), i vetri e le applicazioni vetrarie in genere (lett. f, n. 3, cat.V), le installazioni di cartelli segnaletici e di sicurezza stradale (cat. VII), gli impianti per la sicurezza del traffico ferroviario (lett. c, cat. IX).

ARTICOLO 19

1. Il contratto d'appalto o la concessione di opere e servizi pub-



COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

cap. 24031

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (035) 640.232

blici e quello di pubbliche forniture non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Non sarà considerata cessione di contratto la trasformazione della fisionomia giuridica dell'impresa quando con la modifica non cambiano le persone fisiche dell'impresa trasformata.

ARTICOLO 20

1. L'inadempimento contrattuale del contraente verrà esaminato dalla Giunta comunale in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.

2. Nei contratti di durata gli inadempimenti di gravità minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, come i ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni della prestazione, verranno valutati dalla Giunta comunale, la quale adotterà i provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.

3. Nei contratti verrà stabilito che l'applicazione delle penali, nei casi previsti nella pattuizione tra le parti, è affidata al funzionario preposto all'ufficio o al servizio.

ARTICOLO 21

1. Nei contratti d'appalto sarà stipulata la clausola che quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo, l'Amministrazione avrà il diritto di recedere dal contratto.

-----000-----

[Il presente Regolamento, composto da nr 21 articoli, è redatto su fogli nr 9]



COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

cap. 24031

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (035) 640.232

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Deliberato dal Consiglio comunale in seduta del 30.10.1991 con provvedimento nr 74.

Il Sindaco



Il Segretario comunale

Deliberazione pubblicata all'Albo pretorio il

22 N°iv. 1991

ceB/senza opposizioni.

Addì - J.Dil., 1991



Il segretario comunale

Regolamento pubblicato all'Albo pretorio per gg.15 consecutivi

dal _____ al _____

Addì _____

Il Segretario comunale



COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

cap. 24031

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (035) 640.232

STATUTO COMUNALE

pag. 1	Art. 1 - Art. 2
pag. 2	Art. 4
pag. 3	Art. 4 - Art. 5 Art. 6
pag. 4	Art. 7
pag. 5	Art. a - Art. 9 - Art. 10
pag. 6	Art. 10 - Art. 11 - Art. 12
pag. 7	Art. 12 - Art. 13 - Art. 14 - Art. 15
pag. 8	Art. 16 - Art. 17 - Art. 18 - Art. 19
pag. 9	Art. 19 - Art. 20 - Art. 21.

COMUNE DI ALMENNO S. SALVATORE

RELAZIONE DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
SU ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE
9 DALL'UFFICIALE

CHE IL PRESENTE ATTO ANNI E PPA' D'ISTIT. REGOLAMENTO
DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL
COMUNE

E' STATO PUBBLICATO IL GIORNO 19 DIC. 1991 IN QUESTO
COMUNE IL GIORNO 19 DIC. 1991

E VI E' RIMASTO AFFISSO SEQUENZIALMENTE PER 15 (QUINDICI)
GIORNI DAL 19 DIC. 1991 AL 02 GEN. 1992

Almenno S. Salvatore, il 02 GEN 1992
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]



. JTA
A. JTA
IA - B. JTA - A. JTA
C. JTA